Allegato A) Esenzione bollo ai sensi del comma 646 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 ed esenzione imposte di registro ai sensi dell'art. 12 comma 2-bis, del D.Lgs 36/2021, come modificato dall' art.1 c.6 lettera a del D.Lgs. 120/2023

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

"Associazione Sportiva Dilettantistica Carp Fishing Italia"

COSTITUZIONE E SCOPI

Articolo 1 - E' costituita l'Associazione Sportiva dilettantistica denominata "**Associazione Sportiva Dilettantistica Carp Fishing Italia**" con sede in Rovigo (RO) in Via Ricchieri detto Celio n. 4. , C.F: 03072420965; essa è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme di legge in materia.

L'associazione potrà trasferire la propria sede od aprire sedi secondarie in Italia o all'estero, la variazione dell'indirizzo della sede dell'associazione, nello stesso comune, non costituisce variazione dello statuto.

L'associazione potrà avere sedi periferiche operative, secondo i dettami del presente statuto o dell'atto costitutivo.

Articolo 2 - L'Associazione può svolgere attività nei settori sportivo dilettantistico, ambientale, gestione del patrimonio ittico, culturale, editoriale, ricreativo e assistenziale. L'associazione è un'istituzione a carattere autonomo, libero, apolitico ed aconfessionale e non ha fine di lucro; l'Associazione inoltre si uniforma, nello svolgimento della propria attività, a principi di democraticità della struttura, di uguaglianza di diritti per tutti gli associati e di elettività delle cariche associative. La durata dell'Associazione è illimitata.

Articolo 3 - L'Associazione, riconosciuta ai fini sportivi ai sensi dell'articolo 10, D.Lgs. 36/2021:

- esercita in via stabile e principale l'organizzazione e la gestione e promozione di attività sportive dilettantistiche ai sensi dell'articolo 7.1, lettera b), D.Lgs. 36/2021, quindi ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica.

Nello specifico ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportive dilettantistiche connesse alle discipline sportive considerati ammissibili, dal regolamento del Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche (DL 39/2021), dai regolamenti e dalle disposizioni del Coni, nonché di eventuali interpretazioni autentiche, delle definizioni delle stesse, da parte delle Federazioni Nazionali competenti, nel territorio dello Stato Italiano ed a livello internazionale, come di seguito elencate (le future integrazioni e variazioni saranno adottate con la semplice volontà assembleare, anche in ratifica di quanto proposto con delibera d'urgenza dal Consiglio Direttivo):

SPORT	**CJ014 - PESCA SPORTIVA**
DISCIPLINE	Carpfishing

- promuove attività didattiche per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva dilettantistica , sopra delineata, nonché organizzare corsi di istruzione tecnica e di coordinamento delle attività istituzionali e corsi di formazione per operatori sportivi, sviluppando lo studio, i progetti e i programmi formativi, di eventuali metodi, di cui ha piena titolarità ed ulteriori metodi presenti e futuri di cui avrà titolarità o seguirà per accordi con terze parti, individuando i centri di formazione, gli addetti alla stessa in ogni ordine e grado;

- promuove l'organizzazione e la pratica dello sport di cittadinanza o discipline sportive sperimentali, nonché l'attività didattica, nell'ottica di futuri riconoscimenti e a salvaguardia del benessere psico-fisico dei soci e praticanti;

- promuove l'attività di pesca sportiva sopra citata nel rispetto delle norme vigenti in tema di tutela ambientale e gestione del patrimonio ittico, facendo ferma opposizione ai comportamenti considerati eticamente non corretti;

- organizza attività di salvaguardia ambientale attraverso la tutela e l'incremento del patrimonio ittico, la tutela dell'ambiente naturale circostante attraverso opere di divulgazione formativa e attività inerenti alla sorveglianza e vigilanza ittica, anche in collaborazione con altri enti ed associazioni preposte e con le attività di recupero ittico;

- promuove la costituzione di sedi periferiche locali e supporta associazioni ed enti che hanno scopi di protezione ambientale, con particolare attenzione ai temi legati all'inquinamento;

- promuove e collabora alla formazione di norme e regolamenti per la gestione della pesca e del materiale ittico in ambito nazionale, regionale, provinciale e territoriale locale;

- redige, promuove ed aggiorna il proprio Codice Etico tra i propri associati oltre che promuove il rispetto delle normative in ambito di tutela ambientale. Il Codice Etico deve essere rispettato dai soci e i tesserati ed il mancato rispetto dello stesso, comporta l'espulsione del socio e del tesserato dall'associazione. Eventuali variazioni del Codice Etico non comportano variazioni statutarie;

- sviluppa il logo Carp Fishing Italia, di cui ha piena titolarità, in conformità alla normativa in vigore e per gli scopi sociali ed eventuali futuri loghi, marchi e/o brevetti utili agli stessi;

- può gestire, può possedere o condurre, prendere o dare in locazione impianti, propri o di terzi, acque pubbliche e private in concessione o di proprietà, nonché gestire quei servizi che risultino necessari per lo svolgimento e sviluppo delle attività associative;

- promuove manifestazioni di pesca a livello nazionale ed internazionale;

- organizza, ove possibile, squadre sportive per la partecipazione a campionati, gare, concorsi e manifestazioni ed esibizioni di specialità sportive anche nei confronti dei frequentatori e praticanti che non rivestono la qualifica di soci, ma che risultano tesserati con l'organismo sportivo affiliante, esclusivamente tramite C.F.I.

- può avanzare proposte agli enti sportivi e pubblici partecipando, con loro, attivamente per una adeguata programmazione sportiva sul territorio sullo sport di cittadinanza e fare accordi e collaborazioni con altre associazioni o terzi in genere;

- può organizzare iniziative, servizi, attività educative, socio assistenziali, serate informative, riunioni, stages, seminari, spettacoli , rassegne, tavole rotonde, conferenze, campus estivi.

Nei limiti previsti dall'articolo 9, D.Lgs. 36/2021 e dalla normativa di attuazione, è facoltà dell'Associazione svolgere attività secondaria e strumentale e ricevere da essa proventi, purché strettamente connessa al fine istituzionale e nei limiti ivi indicati, quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo:

- attività ricreativa in favore dei propri soci, ivi compresa, se del caso, la gestione di un posto di ristoro con somministrazione bevande ed alimenti;

- attività di sponsorizzazione, merchandising, attività promo-pubblicitaria e per la gestione di impianti e strutture sportive;

- promozione di altre attività sportive non decodificate nel RNASD, di attività culturali, di turismo sociale e, in generale, l'attività svolta da associati o tesserati alle organizzazioni sportive di riferimento anche attraverso la partecipazione a manifestazioni fieristiche;-

- cessione di diritti e ricezione di indennità legate alla formazione degli atleti;

- attività editoriale in conformità alla normativa in vigore in materia di enti non commerciali.

Potrà inoltre svolgere ogni altra attività necessaria o comunque utile al perseguimento dei suoi scopi.

SOCI e TESSERATI

Articolo 4 - All'Associazione possono aderire, in qualità di socio, tutti i cittadini di ambo i sessi, che ne facciano richiesta, purché tesserati ad una sede periferica di Carp Fishing Italia e che siano dotate di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva e che non abbiano ricevuto condanne penali per delitti dolosi. Tutti i soci maggiorenni godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione alle assemblee sociali, del diritto di voto per l'approvazione delle modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione, della possibilità di candidarsi alle cariche sociali, in virtù dell'uniformità del rapporto associativo. Viene espressamente escluso ogni limite temporale al rapporto associativo e ai diritti che ne derivano, fermo restando il diritto di recesso. Per essere ammessi a socio è necessario presentare domanda al

Consiglio Direttivo con l'osservanza delle seguenti modalità e indicazioni: nome e cognome, luogo e data di nascita; dichiarare di attenersi al presente statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali. La presentazione della domanda di ammissione, a discrezione del Consiglio Direttivo dell'Associazione, dà diritto a ricevere la tessera sociale. Nel caso la domanda venga respinta l'interessato potrà presentare ricorso sul quale si pronuncia in via definitiva l'Assemblea ordinaria. Le dimissioni da socio vanno presentate per iscritto al Consiglio Direttivo dell'Associazione. Sono soci tutti coloro che condividono le finalità istituzionali dell'Associazione, partecipano attivamente alla vita associativa dell'Associazione previa iscrizione alla stessa. Possono far parte dell'Associazione, in qualità di soci, sia persone fisiche sia Enti e/o Associazioni, queste ultime tramite la volontà espressa dal legale rappresentante. La validità della qualità di socio, efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione, è subordinata all'accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo, il cui giudizio deve essere sempre motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all'assemblea generale. Nel caso di domande di ammissione a socio presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale. Chi sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

I soci hanno diritto di frequentare i locali dell'Associazione ed eventuali sedi secondarie e di partecipare a tutte le manifestazioni indette dall'Associazione stessa con le modalità stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo o secondo le modalità stabilite in appositi regolamenti. I soci sono tenuti: al pagamento, della quota associativa, al pagamento della tessera sociale ove

prevista; al pagamento delle eventuali quote sociali necessarie per la partecipazione alle attività organizzate, potendo così contribuire al finanziamento per la realizzazione delle attività stesse; all'osservanza dello statuto, del Codice Etico, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi sociali, comprese eventuali integrazioni della cassa sociale attraverso versamenti di quote e contributi associativi straordinari. Le quote sociali e i contributi associativi non sono rivalutabili e non sono trasmissibili a terzi ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte.

Articolo 5 - I soci cessano di appartenere all'Associazione:

a) dimissioni volontarie;

b) quando decadono dalla carica di Responsabile Tecnico di Sede Operativa, sia per dimissione sia per revoca, del mandato, da parte del Consiglio Direttivo;

c) quando si rendono morosi nel pagamento della tessera e delle quote sociali.

Sono espulsi o radiati nei seguenti casi:

a) quando non ottemperino alle disposizioni del presente statuto, del Codice Etico e dei regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;

b) radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'Associazione o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio;

c) quando, in qualunque modo arrechino danni morali o materiali all'Associazione.

Il provvedimento di espulsione e radiazione del Consiglio Direttivo deve essere ratificato dall'Assemblea ordinaria. Nel corso di tale assemblea, alla

quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato ad una disamina degli addebiti. L'associato radiato non può essere più ammesso. Tale riammissione in ogni caso sarà deliberata dalla prima assemblea dei soci. Il socio espulso potrà ricorrere contro il provvedimento nella prima assemblea ordinaria. I soci receduti o esclusi non avranno diritto al rimborso del contributo associativo versato.

Art. 6 – I tesserati hanno diritto di partecipare alle attività sociali, sportive e ambientali proposte da C.F.I., accettando i regolamenti e il Codice Etico e i regolamenti disposti dagli organismi di tesseramento. Il tesserato dovrà altresì seguire le norme di buon comportamento generale, non commettere azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'Associazione o che, con la sua condotta, costituiscano ostacolo al buon andamento del sodalizio o che in qualunque modo arrechino danni morali o materiali all'Associazione.

Il tesseramento ha durata limitata ad un anno con possibilità di rinnovo diretto o per il tramite delle sedi periferiche. Il tesserato può partecipare alle assemblee, se risultano espressamente aperte dall'avviso di convocazione, in qualità di uditore e non ha diritto di voto. Il tesserato, infatti, rispetto al socio, non gode dei diritti di cui all'art. 4 del presente statuto essendo legato, esclusivamente dal tesseramento sportivo, in capo agli organismi affilianti.

Il tesserato, inoltre, ha diritto di partecipare all'attività e alle competizioni organizzate dalla Federazione Sportiva Nazionale, dalla Disciplina Sportiva Associata, dall'Ente di Promozione Sportiva di appartenenza dell'associazione cui è associato.

Gli atleti tesserati, nell'esercizio della pratica sportiva, sono tenuti ad osservare le norme dettate dal CIO, dal IPC, dal CONI, dal CIP, e dalla

Federazione nazionale ed internazionale, Disciplina Sportiva Associata o dall'Ente di Promozione Sportiva di appartenenza.

Per il tesseramento degli atleti minorenni, si applicano le disposizioni di cui all'art. 16 del DL 36 del 28/02/2021 e le disposizioni dell'organismo sportivo affiliante.

Il tesserato, ove previsto, è obbligato al pagamento di eventuali corrispettivi specifici decommercializzati, necessari per la partecipazione alle attività svolte.

PATRIMONIO SOCIALE

Articolo 7 - Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito: dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione; dai contributi di enti ed associazioni, erogazioni, donazioni, lasciti diversi, quote e contributi associativi, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall'Associazione; da eventuali fondi di riserva. All'Associazione è vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte di legge. Le somme versate per le quote sociali o di tesseramento non sono rimborsabili in nessun caso e sono uguali sia per i soci che per i tesserati.

RENDICONTO ECONOMICO

Articolo 8 - Il rendiconto economico, comprende l'esercizio sociale dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno e deve essere presentato dal Consiglio Direttivo all'assemblea entro 120 giorni successivi dalla chiusura dell'esercizio per l'approvazione. Il bilancio deve essere redatto obbligatoriamente, con chiarezza e deve rappresentare, in modo corretto e veritiero, secondo le

norme vigenti, la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione.

Articolo 9 - Il residuo attivo del rendiconto dovrà essere reinvestito nell'associazione per gli scopi istituzionali o messo a disposizione per iniziative di carattere assistenziale, culturale, sportivo e/o per l'acquisto/rinnovo degli impianti, attrezzature, beni mobili ed immobili necessari all'Associazione stessa. Si ribadisce l'assenza di lucro e in tal senso i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette. E' fatto inoltre divieto di distribuire anche in modo indiretto, fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

ORGANI SOCIALI e TECNICI

ASSEMBLEA

Articolo 10 - Le assemblee dei soci possono essere ordinarie e straordinarie. Ad esse possono partecipare anche tutti i tesserati, senza diritto di voto. L'assemblea dei soci è sovrana. L'assemblea ordinaria viene convocata ogni qualvolta viene fatta richiesta da almeno un terzo (1/3) degli associati o se ne reputi la necessità per la delibera di quanto sotto esposto: approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale; elegge il Consiglio Direttivo secondo i criteri di libera eleggibilità e del principio del voto singolo di cui all'art. 2538 del C.C. e art.148 Tuir comma 8 punto e) ; procede alla nomina delle cariche sociali e di eventuali cariche onorarie; elegge la commissione elettorale composta da almeno 3 membri che propone il nome dei soci candidati e controlla lo svolgimento delle elezioni; approva il bilancio consuntivo e l'eventuale preventivo; approva gli stanziamenti per iniziative

previste dal presente statuto; delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale. La convocazione dell'assemblea ordinaria avverrà minimo 15 giorni prima mediante affissione di avviso nei locali dell'Associazione o consegnato con altro idoneo mezzo di comunicazione. L'assemblea deve essere convocata obbligatoriamente almeno una volta all'anno, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario, per la discussione sull'attività svolta e per la programmazione delle attività future.

Spetta all'Assemblea straordinaria, deliberare in merito all'eventuale modifica dello statuto e all'ordinaria per la ratifica dei regolamenti e la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

Articolo 11 - L'Assemblea straordinaria è convocata: tutte le volte il Consiglio lo reputi necessario; ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno metà dei soci. L'Assemblea dovrà avere luogo entro 20 giorni dalla data in cui viene richiesta nel luogo e nella data prevista dalla convocazione

Articolo 12 - In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza di metà più uno dei soci; in seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno. Le votazioni possono avvenire per alzata di mano, od a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta un decimo dei soci presenti. Alla votazione possono partecipare tutti i presenti che abbiano la qualifica di soci. E' ammesso il voto per delega da conferirsi per iscritto ad altro associato con un massimo cumulativo di due deleghe. L'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è presieduta da un Presidente nominato

dall'Assemblea stessa; le deliberazioni adottate dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali.

È possibile tenere le riunioni dell'assemblea, con interventi dislocati in più luoghi, audio/video collegati, e ciò alle condizioni previste dalla legge, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali.

Si dovrà predisporre un foglio delle presenze, che indicherà le persone collegate alla riunione.

È in ogni caso necessario che:

- vi sia la possibilità, per il presidente, di identificare i partecipanti, di regolare lo svolgimento assembleare e di constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- venga garantita la possibilità di tenere il verbale completo della riunione;
- venga garantita la discussione in tempo reale delle questioni, lo scambio di opinioni, la possibilità di intervento e la possibilità di visionare i documenti, da depositarsi presso la sede nei giorni precedenti l'adunanza;
- sia garantita la possibilità di partecipare alle votazioni;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e in maniera simultanea alla votazione sugli argomenti posti all'ordine del giorno nonché di trasmettere, ricevere e visionare documenti;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio collegati o audio-video collegati (link di accesso alla riunione) nei quali gli intervenienti possono affluire.

In presenza dei suddetti presupposti, l'assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

In caso di assemblea con intervenuti dislocati in più luoghi audio collegati o audio-video collegati, per lo svolgimento delle proprie funzioni, il presidente dell'assemblea può farsi coadiuvare da uno o più assistenti presenti in ciascuno dei luoghi audio collegati o audio-video collegati. Analoga facoltà è in capo al soggetto verbalizzante per lo svolgimento delle proprie funzioni.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Articolo 13 - Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di cinque membri fino ad un massimo di sette, eletti dall'Assemblea che, nel proprio ambito, nomina il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario e fissa le responsabilità degli altri consiglieri in ordine all'attività svolta dall'Associazione per il conseguimento dei propri fini sociali. Il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario compongono la presidenza. Le funzioni dei membri del Consiglio Direttivo sono completamente gratuite e saranno rimborsate solo le spese documentate inerenti l'espletamento dell'incarico. Il Consiglio Direttivo rimane in carica quattro anni e i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente. Il voto non è delegabile. Nel caso in cui uno o più dei componenti il Consiglio Direttivo sia chiamato, in virtù di proprie competenze specifiche, a svolgere attività professionale a favore dell'Associazione, dovrà essere retribuito per queste specifiche funzioni, fermo restando che nulla potrà essere riconosciuto a fronte dell'attività di consigliere svolta. È fatto divieto agli amministratori dell'Associazione di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima FSN, DSA o EPS riconosciuti dal Coni o dal CIP. Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente ogni sei mesi e

straordinariamente ogni qualvolta lo ritenga necessario il Presidente o ne facciano richiesta la metà dei consiglieri; in assenza del Presidente la riunione sarà presieduta dal Vice Presidente. Il consiglio direttivo potrà avere luogo altresì *"da remoto"* con interventi dislocati in più luoghi, audio/video collegati, e ciò alle condizioni previste dalla legge, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali.

Sono compiti del Consiglio Direttivo: redigere i programmi di attività sociale previsti dallo statuto sulla base delle linee approvate dall'assemblea dei soci; determinare la quota associativa annuale; redigere il rendiconto economico finanziario da sottoporre all'Assemblea dei Soci; fissare le date delle Assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'Assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga chiesto dai soci; decidere sull'impiego del residuo del bilancio da sottoporre all'Assemblea; approvare gli stanziamenti per iniziative previste dal presente statuto; redigere gli eventuali regolamenti interni, relativi all'attività; adottare, qualora si dovessero rendere necessari, i provvedimenti di radiazione verso i soci; deliberare sulle domande di ammissione dei soci; favorire la partecipazione dei soci all'attività dell'Associazione; nominare i responsabili tecnici regionali e provinciali, individuare le sedi periferiche, trattare le questioni di carattere generale relative alle normative nazionali vigenti in tema di esercizio della pesca avvalendosi di responsabili di commissioni di lavoro da esso nominati. Detti responsabili possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo con voto consultivo su gli argomenti di loro pertinenza.

Il Consiglio direttivo si riunisce nelle sedi e date ed orari indicati nella convocazione, che potrà avvenire tramite avviso personale via mail o telefono

cinque giorni prima della stessa, quando viene fatta richiesta da un terzo dei consiglieri o ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno.

Il Consiglio Direttivo si ritiene sempre validamente costituito con almeno la maggioranza di consiglieri di cui uno deve essere il Presidente.

Durante il mandato, nel caso in cui venga meno la maggioranza dei suoi membri, si avrà l'immediata decadenza di tutti i membri del Consiglio Direttivo. Il Presidente o il Consigliere più anziano in carica, devono indire, entro 30 giorni dall'evento, un'assemblea per il rinnovo delle cariche del C.D.

Al Presidente, spetterà l'ordinaria amministrazione sino alla celebrazione dell'Assemblea.

Qualora, per qualsiasi motivo vengano meno uno o più consiglieri, ma in numero inferiore alla maggioranza degli stessi, il consiglio rimarrà in numero ridotto fino alla scadenza del mandato. E' comunque, riconosciuto al Consiglio di cooptare altri membri fino ad un massimo di un terzo dei suoi componenti.

Si decade dalla carica di consigliere nel caso di reiterata assenza ingiustificata, per dimissioni o nel caso non si rinnovi la tessera associativa.

Il Presidente potrà sostituire il consigliere al secondo richiamo scritto, con il primo dei non eletti alle ultime votazioni.

Articolo 14 - Il Presidente dirige l'Associazione e la rappresenta legalmente a tutti gli effetti di fronte a terzi e in giudizio. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali. Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi. Il Presidente sovrintende in particolare all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea del Consiglio Direttivo. Il Presidente può delegare ad uno o più consiglieri parte dei suoi compiti, in

via transitoria o permanente. In caso il Presidente sia impedito per qualsiasi causa all'esercizio delle proprie funzioni lo stesso viene sostituito dal Vicepresidente in ogni sua attribuzione.

Articolo 15 – Il Responsabile Tecnico Regionale, assume automaticamente la qualifica di socio e viene nominato dal Consiglio Direttivo, riferisce direttamente al Consiglio Direttivo e al Presidente. Svolge attività di organizzazione tecnica sportiva, sociale e ambientale nel territorio di competenza e con apposita delega del Presidente, potrà svolgere attività di relazione con enti pubblici e privati nello stesso territorio, nell'ambito delle attività associative, secondo quanto disposto dai dettami degli organi statutari e tecnici, nel rispetto delle norme statutarie dei regolamenti e del Codice Etico. Potrà avvalersi della logistica ed operatività presenti in eventuali sedi periferiche operative dell'associazione del territorio di competenza.

Articolo 16 – Il Responsabile Tecnico Provinciale, assume automaticamente la qualifica di socio e viene nominato dal Consiglio Direttivo, riferisce direttamente al Consiglio Direttivo e al Presidente e al Responsabile Tecnico Regionale. Svolge attività di organizzazione tecnica sportiva, sociale e ambientale nel territorio di competenza e con apposita delega del Presidente, potrà svolgere attività di relazione con enti pubblici e privati nello stesso territorio, nell'ambito delle attività associative, secondo quanto disposto dai dettami degli organi statutari e tecnici, nel rispetto delle norme statutarie dei regolamenti e del Codice Etico. Potrà avvalersi della logistica ed operatività presenti in eventuali sedi periferiche operative dell'associazione, del territorio di competenza.

Articolo 17 – Il Responsabile Tecnico di Sede Periferica, assume automaticamente la qualifica di socio e viene riconosciuto dal Consiglio

Direttivo, riferisce direttamente al Consiglio Direttivo e al Presidente e ai Responsabili Tecnici Regionali e Provinciali. Svolge attività di organizzazione tecnica sportiva sociale e ambientale nella propria sede e collaborerà allo sviluppo delle attività associative secondo quanto disposto dai dettami degli organi statutari e tecnici, nel rispetto delle norme statutarie dei regolamenti e del Codice Etico.

Articolo 18 – Gli associati e i tesserati possono ricoprire l' incarico Guardia Ambientale Volontaria (GAV) e/o Guardia Ittica Volontaria, previa comunicazione al Consiglio Direttivo, per il tramite di una sede periferica. Il Consiglio Direttivo, vagliata la candidatura, emetterà un attestato a conferma dell'incarico . Le GAV e/o GIV hanno il compito di vigilare e sorvegliare gli ambienti acquatici interni e costieri, espletando attività di controllo sui corsi d'acqua, sui relativi territori limitrofi, curando la salvaguardia del patrimonio ittico. Oneri e responsabilità per la formazione e il coordinamento delle GAV e/o delle GIV sono a carico esclusivo della sede periferica proponente.

CARICHE ONORARIE

Articolo 19 – Su proposta del Consiglio Direttivo o del Presidente, l'assemblea dei Soci potrà nominare uno o più presidenti e soci onorari, nel caso si individuino persone particolarmente meritevoli e che si siano distinte per il proprio impegno nei confronti dell'associazione.

Il Presidente Onorario deve possedere esperienza di almeno tre mandati da presidente, e può partecipare alle sedute del Consiglio Direttivo o alle assemblee dei soci, senza diritto di voto. Non è eleggibile alle cariche sociali e non è soggetto al pagamento della quota sociale.

Può proporre iniziative inerenti alla vita associativa e rappresentare su precisa delega del Consiglio Direttivo, l'associazione in Commissioni Pubbliche e nelle relazioni con altre istituzioni pubbliche e private, nel rispetto di quanto disposto dallo statuto e dal Codice Etico.

Decade per dimissioni o su istanza del Consiglio Direttivo.

Il Socio Onorario non ha diritto di voto. Non è eleggibile alle cariche sociali e non è soggetto al pagamento della quota sociale e deve rispettare quanto disposto dallo statuto e dal Codice Etico. Decade per dimissioni o su istanza del Consiglio Direttivo.

SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 20 - Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria, con l'approvazione, sia in prima sia in seconda convocazione , di almeno tre quarti dei soci , esprimenti il solo voto personale, con conclusione delle deleghe. L'Assemblea, all'atto dello scioglimento dell'Associazione, delibererà, sentita l'autorità preposta, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'associazione. La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che persegua finalità analoghe ovvero esclusivamente a fini sportivi, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge. La seconda convocazione deve aver luogo almeno 24 ore dopo la prima. Lo scioglimento dell'associazione avviene anche quando dovesse venire meno il numero minimo dei componenti del Consiglio Direttivo previsto dalla legge, a meno che i soci ordinari o i restanti membri del Consiglio Direttivo non eleggano nuovi membri.

In caso di scioglimento, per qualunque causa, l'Assemblea delibera con la maggioranza prevista dai precedenti commi sulla destinazione ai fini sportivi

del patrimonio residuo (se presente), dedotte le passività (debiti ed obbligazioni varie in capo all'Associazione) e per uno o più scopi stabiliti dal presente Statuto. Lo scioglimento dell'Associazione, potrà avvenire, inoltre, "ipso jure" per: rinuncia o decadenza di tutti i soci; mancata ricostruzione degli organi sociali a causa della reiterata impossibilità di funzionamento dell'assemblea.

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 21 - Si stabilisce che l'Associazione si possa affiliare ad uno o più Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal C.O.N.I. e/o ad una o più Federazioni sportive nazionali o Discipline Sportive Associate a seconda delle attività sportive praticate e/o ad Enti di Promozione Sociale le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero degli Interni, riconoscendone lo Statuto, i regolamenti ed adottandone la tessera nazionale quale tessera sociale.
Potrà altresì, valutare di costituirsi, con apposita assemblea straordinaria, quale ente del terzo settore, anche nella forma di impresa sociale, fermo restando il perseguimento, senza scopo di lucro, delle finalità di cui all'art. 4 del D.Lgs. 117/2017. In materia di ordinamento e di amministrazione si applicheranno, nel caso, le disposizioni del D.Lgs. 117/2017 o trasformarsi in società sportiva di capitali o cooperativa sportiva.

L'associazione,attualmente senza personalità giuridica, potrà chiederla con delibera di assemblea ordinaria ai sensi dell'articolo 14, D.Lgs. 39/2021

L' associazione si impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti delle Federazioni, Enti e Discipline Sportive Associate dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità dei predetti enti dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico

e disciplinare attinenti all'attività sportiva. Si stabilisce inoltre di conformarsi alle norme e direttive del CONI., in osservanza della Delibere del Consiglio Nazionale del CONI.

L'Associazione si impegna inoltre a garantire l'attuazione e il pieno rispetto dei provvedimenti del Coni e/o delle Federazioni, Enti di Promozione Sportiva o Discipline Sportive Associate, e in generale, di tutte le disposizioni emanate a presidio della lotta alla violenza di genere ai sensi dell'articolo 16, D.Lgs. 39/2021 e a prevenzione per la tutela della salute degli Atleti e la repressione dell'uso di sostanze o di metodi che possano alterare le naturali prestazioni degli Atleti nelle attività sportivo-agonistiche.

L'associazione si impegna a trasmettere, in via telematica, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, una dichiarazione all'ente affiliante riguardante l'aggiornamento dei dati ai sensi dell'articolo 6.3, D.Lgs. 39/2021, l'aggiornamento degli amministratori in carica e ogni altra modifica intervenuta nell'anno precedente.

Articolo 22 - Per qualunque controversia sorgesse in dipendenza dalla esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, i soci si impegnano a non aderire ad altra autorità, compresa quella giudiziaria; per le questioni non risolvibili dagli organi sociali si rimettono al giudizio inappellabile di un eventuale collegio arbitrale composto dal Presidente dell'Associazione e da due membri nominati uno da ciascuna delle parti.

Articolo 23 - Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano, alle leggi speciali sulle associazioni, nonché, per quanto di

Direzione Provinciale
Ufficio territoriale di Rovigo

competenza, alle norme statutarie e regolamentari degli Enti, Federazioni o Disciplina Associate a cui si è affiliati.

Rovigo, lì 30 novembre 2023

Letto, confermato e sottoscritto

SOCI PRESENTI

FIRMA

Agostino Zurma

Andrea Zoccarato

Andrea Z.

Di approvare le modifiche al nuovo Statuto della Associazione Sportiva Dilettantistica Carp Fishing Italia per adeguamento ai sensi della legge DLGS 36 39 2021

Punto 3)Varie ed eventuali

Constatato che nessun altro argomento è oggetto di discussione e nessuno prende la parola, il Presidente dichiara conclusa la riunione previa lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Presidente

Agostino Zurma

Il Segretario

Andrea Zoccarato

Liquidato € ESENTE Registrato il 21 DIC. 2023

Serie 3

ORIGINALE N. 1262

L'ADDETTO (*)

Patrizia Giunta

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale Vitaliano Mercurio

Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Rovigo - Ufficio territoriale di Rovigo

Allegato

n. 145 ed

36/2021,

COSTITUZ

Articolo 1

"Associaz

(RO) in V

presente

L'associaz

Italia o all

stesso cor

L'associazi

presente s

Articolo

dilettantis

editoriale,

carattere a

l'Associazi

principi di

associati e

illimitata.